

Editoriale

Rivista di Sessuologia, fondata nel 1960. A cura del Centro Italiano di Sessuologia (CIS).
N.2. vol 25. E. Clueb, Bologna, 2001

LA SESSUALITA' DEI MINORI ED I MEZZI DI COMUNICAZIONE: UN FATTO PRIVATO ABBANDONATO ALLA *DIFESA PERSONALE*

Il concetto di salute sessuale, sancito dall'O.M.S. all'inizio degli anni '70¹, risulta così datato nella sua formulazione ufficiale da farlo ritenere assorbito sia culturalmente che istituzionalmente. Si potrebbe poi ritenerlo ancor più permeato nella società se si considerasse che negli stessi anni l'O.M.S. aveva collocato il *benessere* sessuale tra gli elementi cardine della salute, intesa in senso generale².

Pertanto se ne dedurrebbe che il diritto alla salute sessuale sia un diritto socialmente acquisito e tutelato.

L'osservazione della realtà quotidiana ci spinge però a chiederci: *un diritto con quale contenuto?*

In effetti, la domanda ha una sua legittimità poiché l'interesse generale, espresso mediamente dagli organi legislativi, sembra orientato prevalentemente (e parzialmente) verso la tutela dell'integrità *fisica*: dalle molestie sessuali, all'incesto, allo stupro, alle condotte pedofile, alla corruzione di minorenni, ecc.. Una marcata attenzione verso gli aspetti *fisici* della sessualità, che oscura di fatto quelli psichici, spirituali, culturali e sociali.

Si riconosce e si garantisce in tal modo il diritto *naturale* di disporre con libertà, senza costrizione alcuna, del proprio corpo, ma si misconosce il diritto, altresì *naturale*, di disporre liberamente della propria mente, dei suoi contenuti (compresi i valori di riferimento) e delle regole che ne disciplinano l'evoluzione e l'equilibrio.

L'insieme dei mezzi di comunicazione ingerisce quotidianamente con messaggi a contenuto sessuale che invadono la sfera psichica, dove la sessualità non si trova connessa genericamente ed arbitrariamente ma ne costituisce parte essenziale ed implicita.

Televisione, radio, stampa, cinema, cartelloni pubblicitari, persino il semplice volantaggio, strutturalmente impossibilitati ad una violazione di carattere fisico, restano sostanzialmente liberi di violare le menti.

¹ "l'integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali e sociali nell'essere sessuato con modalità che valorizzino la personalità, la comunicazione e l'amore" (1974).

² "La salute è una condizione di completo benessere fisico, mentale, sessuale, spirituale e relazionale" (1973).

Vediamo così istituzionalmente riconosciuti e tutelati gli aspetti fisici della sessualità, non (o non abbastanza) quelli immaterialmente ad essa correlati. Una netta, quanto impropria, divisione e scotomizzazione tra oggettivo e soggettivo. Come se quest'ultimo versante fosse (a causa della sua immaterialità e della sua mutevolezza, dipendente dalle evoluzioni socio-culturali) troppo labile nella sua individuazione e, dunque, naturalisticamente derubricabile a secondario.

Gli aspetti soggettivi della sessualità vengono allora abbandonati alla *difesa personale*³ che, come al solito ed iniquamente, penalizza i più deboli (si pensi, ad esempio, a quei soggetti con problematiche psico-sessuologiche; a quei bambini che passano gran parte del loro tempo soli davanti al televisore; a quei genitori con basso livello d'istruzione la cui difficoltà di comprensione del messaggio rende spesso difficile, se non impossibile, il suo commento con i figli).

Il diritto all'innocenza, al pudore, alla consapevolezza dei fenomeni sessuali secondo l'individuale maturità psicologica, a fornire e ricevere nel rapporto genitori-figli l'educazione sessuale, con tempi e modalità liberamente scelti, non possono in alcun modo essere abbandonati al caso, all'arbitrio e all'estro di chi gestisce la comunicazione, ad una tutela legislativa carente, non chiara, in parte obsoleta e senza il supporto di una ferma convinzione d'importarla⁴.

La tanto sofferta ed attesa revisione della legge sulla violenza sessuale, concretatasi con la promulgazione della Legge 15 febbraio 1996 n. 66, ha operato un sostanziale mutamento di valore nella prospettiva giuridica dei reati sessuali, ridisegnando confini che se da un lato tendono finalmente ad inglobare e proteggere la sessualità riconoscendola come diritto, dall'altro escludono, emarginandole, le rilevanti e complesse interrelazioni socio-culturali della sessualità.

La Legge del 1996, taglia nettamente con il passato sottraendo la sfera sessuale all'impianto sociale della moralità per collocarla nell'ambito del privato (abrogazione del Capo I *Dei delitti contro la libertà sessuale*, Titolo IX *Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*).

L'attenzione dunque si focalizza prevalentemente su aspetti oggettivi, *fisici*. L'art. 609 bis c.p. si esprime per l'appunto in termini di "atti sessuali", comprendendovi le *condotte invasive della sfera sessuale altrui*; e ciò che rende illeciti tali atti, avendo naturalmente riconosciuto la sessualità come diritto dell'essere umano, è la costrizione a subirli o a compierli, ed ad assistervi, nel caso di minori.

³ Per il vero, esistono diverse associazioni ed organizzazioni per la tutela dei diritti dei minori, impegnate nella disciplina delle trasmissioni televisive dedicate a bambini ed adolescenti e della più ampia *fascia d'attenzione* che li espone fino alle prime ore serali. Purtroppo le loro richieste e le loro segnalazioni restano troppo spesso disattese. Citiamo alcune di esse, scusandoci con quelle che, per nostra incompleta informazione, possano rimanere escluse dall'elenco: Associazione Genitori (AGE); Comitato TV e Minori; Coordinamento Genitori Democratici (CGD); Forum delle Associazioni delle Famiglie; Movimento Italiano Genitori (MOIGE); Osservatorio sui Diritti dei Minori.

Va qui subito notato che il reato di *Corruzione di minorenne* (art. 609 *quinquies* c.p.) si sostanzia nel *compimento* d'atti sessuali *in presenza* di minore di anni quattordici. Il che esclude, ovviamente, l'esposizione del minore a immagini fotografiche, filmati o spettacoli televisivi, poiché la *presenza* implica contemporaneità e contestualità del compimento. Tali atti sessuali, infatti, riprodotti con l'ausilio di mezzi tecnici non si compiono nel momento dell'esposizione alla vista del minore, ma si sono già consumati e qualora si verificassero *in diretta* verrebbe meno la materialità della presenza. In questo caso, in mancanza di una precisa norma, il rimando è al vecchio art. 528 c.p. *Pubblicazioni e spettacoli osceni*.

Ciò presuppone allora che il minore (non s'immagini solo un adolescente, ma anche e soprattutto un bambino di 5,6,7... anni) che assista a comportamenti sessuali di natura diversa, senza essere materialmente presente al loro svolgimento, possa, per il solo fatto di non trovarsi nel luogo del loro compimento, essere in grado di difendersi? Ovvero di comprenderli, valutarli ed organizzarli correttamente nelle proprie esperienze?

La messa in onda attraverso la televisione di scene, dialoghi e immagini ad esplicito contenuto sessuale raggiunge il bambino con un'enorme capacità di penetrazione. La televisione che, come sappiamo, esercita un forte carisma nei confronti degli adulti, naturalmente rafforza il suo potere d'invasività e condizionamento nei confronti dei bambini. I principi di realtà, di verità e di normalità intrinseci alla comunicazione televisiva, veicolano in profondità i messaggi, eludendo le deboli e non strutturate difese cognitive dell'infanzia.

Così, ad esempio, il bacio lesbico, mandato in onda dalla televisione qualche tempo fa⁵, alle tre del pomeriggio, e di cui si è tanto parlato, può assumere rilievo nei confronti del minore solo poiché *offende il pudore*, in senso astratto, secondo il *comune sentimento*. Non perché lo confonde e lo destabilizza, rappresentandogli realtà che non può comprendere e che gli vengono imposte all'improvviso, senza alcuna volontà educativa o piano evolutivo preordinato.

Torneremo più avanti su questo tema e sull'estensione del principio di costrizione, ora seguiamo il percorso legislativo.

Il citato art. 609 *bis* si riferisce ad *atti*, al compimento di attività materiali sul *corpo* della vittima, per ciò che riguarda il subirla, o sul *corpo* del colpevole o su quello di persona da quest'ultimo designata, per quel che inerisce al compierli⁶.

⁴ Nel novembre 1997, fu firmato a Palazzo Chigi dalle reti televisive un *codice di autoregolamentazione* per la tutela dei minori, che ancora oggi attende di essere trasformato in legge.

⁵ 5 settembre 2001, su Canale 5

⁶ Ricordiamo che la Corte Costituzionale, all'indomani dell'entrata in vigore della legge, è stata esplicita connotando l'*atto* sessuale imprescindibilmente con un rapporto *fisico* interpersonale volto al soddisfacimento dell'istinto sessuale.

Restano pertanto esclusi tutti quei comportamenti che non coinvolgono i corpi nella loro materialità, ovverosia nel contatto fisico. Così, anche l'esibizione degli organi genitali rimanda al vecchio art. 726 del c.p., intendendo tali esibizioni come "atti contrari alla pubblica decenza", ed il compimento di comportamenti sessualmente espliciti richiama l'art. 527 c.p. *Atti osceni*, la cui nozione viene chiarita nell'art. 529 c.p., definendoli atti "che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore".

Ora, però, i concetti di decenza, osceno e di pudore -sottratta la sessualità al più ampio contesto della *moralità* pubblica- si trovano indeboliti e di fatto sottoposti a valutazioni di *buon costume*.

E' vero che per la difesa dei minori si sono fatti enormi passi avanti con la Legge 3 Agosto 1998, n. 269⁷, ma appare evidente che anche in questo contesto ciò che viene protetto è essenzialmente l'aspetto fisico della sessualità. Si noti, ad esempio, che per quanto riguarda la pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.) ciò che interessa al legislatore -e che di conseguenza viene sanzionato- è la presenza *fisica* del minore nella produzione del materiale pornografico.

La Legge 3 Agosto 1998 n. 269, nata in adesione alla Convenzione dei diritti del fanciullo⁸ ed a quanto espresso nella dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma⁹, sancisce che "la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia". Sarebbe perciò stato ragionevole (ovvio?) aspettarsi un'ampia attenzione dedicata anche agli aspetti psicologici, spirituali e morali in forma autonoma e diretta, non subordinata solo ad accadimenti *fisici* che possano comprometterli dopo essere avvenuti.

La netta separazione tra l'esercizio materiale della sessualità e la sessualità intesa nella sua realtà di vissuto e d'esperienza, cioè nella sua determinazione onnicomprensiva di aspetti psico-affettivi, socio-culturali e spirituali, non è solo oscurantista e brutale: è anche pericolosa. Il bambino (chiamiamolo bambino, piuttosto che minore, ricollegandoci più realisticamente ad un'identità fragile, inesperta e suggestionabile) non ha strutture ben definite per filtrare le esperienze, ma, al contrario, costruisce le sue strutture in base alle esperienze. Pertanto tali esperienze vanno tutelate nella massima misura, impedendo che i mezzi di comunicazione invadano, dilagando con effetti non prevedibili, nell'immaginario, nella coscienza e nell'organizzazione dei punti di riferimento che il bambino evolutivamente costruisce.

⁷ Inserimento nel c.p. degli articoli 600, *bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, *sexies*, *septies*; più aggiunta dell'ultimo comma dell'art. 601 e sostituzione dell'art. 604.

⁸ New York 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della Legge 27 Maggio 1991, n. 176

⁹ Recepta il 31 Agosto 1996

Lo spostamento delle norme penali- verificatosi con l'introduzione della Legge del 15 Febbraio 1996- dalla categoria dei *delitti contro la morale* a quella dei *delitti contro la persona* ha simbolicamente sottratto la violenza sessuale al contesto sociale per ridurla ad un fatto privato. La costrizione a compiere o subire atti materiali sull'altrui o il proprio corpo rientrava comunque nella *violenza privata* e privarla delle interrelazioni morali che la sessualità immancabilmente mantiene equivale a ridurre la rilevanza sociale, indipendentemente dalle pene previste.

Intendere la sessualità come un fatto privato, deconnesso dall'impianto morale della società in cui si manifesta, implica forzatamente che se ne delimiti la sfera e tale ridefinizione dei confini disegnati sulla fisicità, sulla materialità, costringe ancor di più la complessità della sessualità, mortificando tutti gli altri diritti connessi ed avallando surrettiziamente un altro tipo di violenza.

Ciò vale per gli argomenti trattati, quanto per la pubblicità. Quest'ultima, infatti, non solo propone costantemente incongrue commistioni tra sesso e prodotti reclamizzati, ma –cosa ancor più grave- offre modelli di comportamento quasi sempre artefatti, distanti dalla realtà, irraggiungibili. Cocktails di disvalori che hanno il solo scopo di creare associazioni subliminali tra lo stimolo sessuale evocato ed il prodotto da pubblicizzare.

La costrizione dei minori ad essere esposti a continui messaggi con richiami o contenuti sessuali, esercitata dai mezzi di comunicazione, può infatti configurarsi come una violenza.

L'aggressione all'innocenza dei bambini, la destabilizzazione sessuale nei soggetti immaturi psicologicamente, l'ingerenza nell'educazione sessuale, il turbamento prodotto in chi impronta la sua vita o parte di essa sulla castità rappresentano esempi di comportamenti violenti cui non è facile sfuggire e che comunque restano in gran parte lasciati alla difesa personale.

Non è peraltro lecito, né tanto meno credibile, il sostenere che si possano evitare tali comportamenti semplicemente vigilando o spingendo un tasto del telecomando. I mezzi di comunicazione usano *il sesso come cavallo di Troia* per entrare nelle case, nelle famiglie, per conquistare le menti, con meri fini di potere e di lucro.

L'apertura della dimensione sessuale, in prospettiva antropologica, si mostra alla nostra evidenza come un bisogno naturale, ma non necessario ed in quanto tale implica una serie di scelte: una *facultas agendi* che viene impedita dalla continua, massiccia invadenza dei mass media.

La comunicazione sessuofoba degli anni '50 -tutto sommato ingenua ed innocua- nella sua evoluzione, invece di trovare misura ed equilibrio, si è trasformata in sessuofila, per imporre aggressivamente i suoi prodotti.

Il potere economico-politico che gestisce la comunicazione si sostiene su un male inteso criterio di libertà che si affida in sostanza all'autoregolamentazione.

Rattrista dover ricordare, ancora una volta, che a fondamento della società civile vi sia il principio che sancisce la fine della nostra libertà...là dove inizia l'altrui, o meglio -come scrisse Tommaso Campanella- là dove inizia il *bisogno* altrui.

Franco Avenia